PARTE TERZA

<u>CAPITOLO I – Procedura di ammissione al finanziamento</u>

1. Istruttoria

- 1.1. L'istruttoria è effettuata dalla Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, l'Energia e il Clima del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito SEC).
- 1.2. L'istruttoria è articolata nelle seguenti fasi:
 - a. verifica della corretta compilazione della domanda di ammissione all'agevolazione nonché della completezza documentale;
 - b. verifica dei requisiti di accesso al finanziamento agevolato così come stabiliti nella Parte prima della presente Circolare;
 - c. valutazione dei progetti e definizione di graduatorie secondo i criteri e le modalità di cui alla Parte terza, capitolo II, della presente Circolare;
 - d. pubblicazione delle graduatorie con successiva emanazione del provvedimento di ammissione o di diniego al finanziamento agevolato.
- 1.3. L'istruttoria è svolta, ai sensi del Decreto interministeriale del 25 novembre 2008, da apposita Commissione di valutazione coadiuvata, nell'esercizio delle sue funzioni, da una Segreteria Tecnica integrata da funzionari dell'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA).
- 1.4. Non sono ammesse alla fase di valutazione di cui alla sopra indicata lettera c, le domande che non abbiano superato, con esito positivo, le fasi di verifica di cui alle citate lettere a e b. In tal caso, il Ministero dell'ambiente emana apposito provvedimento di diniego svincolando la cauzione provvisoria emessa.
- 1.5. Nel corso dell'istruttoria, la SEC effettua le necessarie verifiche ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000 al fine di appurare la veridicità delle dichiarazioni rese dal Soggetto Beneficiario.
- 1.6. Per le "imprese soggette alla verifica antimafia" che superano con esito positivo l'istruttoria, la SEC richiede informazioni alla competente Prefettura.
- 1.7 Prima di emanare il provvedimento di ammissione al finanziamento agevolato, per coloro che abbiano superato con esito positivo le fasi istruttorie, la SEC effettua la verifica circa il rispetto della regola "de minimis".

2. Chiarimenti nel corso del procedimento di istruttoria

- 2.1 La SEC, nel corso della fase di istruttoria, può fare richiesta di chiarimenti, precisazioni e/o eventuali rettifiche necessarie ai fini dell'istruttoria stessa, a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
- 2.2 Le risposte ai chiarimenti di cui al punto precedente devono essere inoltrate a mezzo posta elettronica certificata, entro il termine di 15 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta di chiarimenti. In caso di mancato invio delle risposte, entro il citato termine di 15 giorni solari, l'istruttoria si conclude con la decadenza della domanda oggetto della richiesta di chiarimenti.

3 Provvedimento di ammissione

3.1 Completata la fase istruttoria e pubblicate le graduatorie, la SEC emana un provvedimento di ammissione all'agevolazione. Tale provvedimento è notificato, via PEC, al Soggetto Beneficiario.

- 3.2 Entro il termine perentorio di 90 giorni solari dalla data di ricezione della notifica di ammissione al finanziamento, il Soggetto Beneficiario trasmette via posta elettronica certificata alla SEC:
 - a. le autorizzazioni in corso di validità (in originale cartaceo o copia conforme), necessarie all'avvio dei lavori o all'apertura del cantiere per la costruzione e l'installazione delle opere e impianti relativi all'intervento oggetto della domanda. Tutte le autorizzazioni alla costruzione degli impianti devono soddisfare la vigente normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e, per le opere civili, la vigente normativa in materia antisismica;
 - la comunicazione di avvenuto inizio dei lavori specificandone la data e allegando copia del Verbale di consegna dei lavori ove previsto, o della dichiarazione del direttore dei lavori o di un tecnico abilitato negli altri casi.

CAPITOLO II - Criteri di valutazione delle domande

1. Parametri di valutazione delle domande

- 1.1 Il Ministero procede alla valutazione dei progetti di investimento ricevuti in base a tre ordini di criteri:
- a) <u>la capacità di attrarre e mobilitare risorse aggiuntive rispetto a quelle erogate dal Fondo Rotativo di</u> Kyoto;
- b) la capacità di creare occupazione;
- c) la qualità dell'intervento in relazione alle specificità del progetto.

Sulla base di tali criteri e secondo la metodologia descritta di seguito, la SEC assegna a ciascun progetto un punteggio fino a un massimo di 100 punti totali e stila tre graduatorie dei progetti finanziabili, una per ciascun plafond di cui alla Tabella 1 riportata nel Paragrafo 2, Capitolo 1, Parte I della presente Circolare.

Accedono al finanziamento agevolato, secondo l'ordine assunto nella graduatoria di riferimento e nei limiti del relativo plafond disponibile, i progetti con un punteggio complessivo minimo di 60 punti su 100 a disposizione. Una tavola sintetica dei criteri è riportata in appendice 1.

Criterio di cui al punto a);

- Il punteggio massimo assegnato da questo criterio è pari a 35 punti.
- La quota massima finanziabile dal Fondo Rotativo di Kyoto è fissata al 60% del totale spese ammissibili del progetto presentato. Tale quota è aumentata al 75% per i progetti presentati da S.r.l. semplificate, PMI, ESCO. (cfr. Parte I, Cap.III,Par. 3).
- Ai progetti che prevedono una percentuale di finanziamento pari alla quota massima ammissibile verranno assegnati 20 punti.
- Una riduzione della quota percentuale di finanziamento richiesto rispetto alla percentuale massima finanziabile comporta un incremento del punteggio base pari a 0,5 punti per ogni punto percentuale di diminuzione. Tale incremento è pari a 1 punto nel caso di progetti presentati da srl semplificate.

Criterio di cui al punto b);

• Il punteggio massimo assegnato da questo criterio è pari a 35 punti.

- Tutti i progetti finanziabili devono prevedere un minimo di 3 assunzioni. Per i progetti presentati da S.r.l. semplificate, PMI, ESCO il numero di assunzioni minimo è ridotto ad una unità.
- Il rispetto di queste soglie minime garantisce una base di 10 punti.
- Le assunzioni devono essere a tempo indeterminato e riferite a soggetti di età non superiore a 35 anni. Nel caso di assunzioni superiori a tre unità almeno un terzo dei posti è riservato a giovani laureati di età non superiore a 28 anni.

Al progetto che presenta il miglior rapporto tra finanziamento richiesto e occupazione giovanile a tempo indeterminato creata vengono assegnati 25 punti aggiuntivi (cosiddetto "progetto di riferimento"). Per i progetti con un rapporto tra il finanziamento richiesto ed il numero di nuovi occupati superiore a quello del "progetto di riferimento" il punteggio è assegnato su base proporzionale secondo la seguente formula:

$$PAL_i = 25 X (RL_r / RL_i)$$

Dove:

PAL_i è il punteggio aggiuntivo a quello di base per il progetto i-esimo

RL_i è il rapporto tra finanziamento richiesto e numero di giovani assunti a tempo indeterminato dal progetto i-esimo

 RL_r è il rapporto tra finanziamento richiesto e numero di giovani assunti a tempo indeterminato dal progetto di riferimento.

Criterio di cui al punto c);

- Il punteggio massimo assegnato da questo criterio è pari a 30 punti.
- Per i progetti presentati da soggetti diversi dalle Srl semplificate sono considerati i seguenti ordini di criteri, ciascuno dei quali concorre al raggiungimento del punteggio per un massimo di 10 punti.
 - o Criteri occupazionali additivi (max 10 punti):
 - Qualità delle figure professionali impiegate
 - Potenziali ricadute occupazionali indirette
 - Appartenenza ad aree di Obiettivo Convergenza
 - o Criteri economico tecnologici (max 10 punti):
 - Capacità di penetrare mercati interni ed esteri
 - Potenziali ricadute economiche indirette (indotto)
 - Funzionalità allo sviluppo di attività complementari all'intervento
 - Grado di innovazione e/o qualità delle tecnologie impiegate
 - Ricadute potenziali in termini di competitività nel medio e lungo periodo
 - o Criteri energetico ambientali (max 10 punti):
 - Efficienza energetica in termini assoluti e relativi rispetto alla situazione ante intervento
 - Impatto sul livello di emissioni di gas serra e/o inquinanti
 - Impatto in termini di riduzione del rischio idrogeologico
- 1.3Al fine di garantire la priorità, la Commissione, nel limite massimo del punteggio assegnabile e pari a 100 punti, potrà attribuire un massimo di 5 punti ai progetti di cui alla Parte prima Capitolo 2 Paragrafo 2 punto 2.4 della presente Circolare.

- 1.4La Commissione, nel limite massimo del punteggio assegnabile e pari a 100 punti, potrà attribuire una premialità di 2 punti ai progetti selezionati e ritenuti ammissibili dalla Cabina di Regia del Piano nazionale per le città varato con l'articolo 12 del Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 134.
- 1.5Il punteggio di cui ai precedenti punti 1.3 e 1.4 verrà sommato ai punti conseguiti sulla base dei criteri di cui al presente Paragrafo, ribadendo che il punteggio massimo conseguibile nella sua totalità è pari a 100 punti.
- 1.6Per le **S.r.l. Semplificate** si applicano i criteri di cui sopra avendo particolare riguardo al grado di innovazione del progetto, alla capacità di coinvolgere altri soggetti imprenditoriali nell'iniziativa, alle prospettive di medio lungo termine per l'impresa oltre la durata del finanziamento agevolato.
- 1.7I progetti di investimento sono considerati ammissibili ai fini del finanziamento se a seguito della valutazione comparativa condotta sulla base dei criteri sopra espressi, raggiungono un punteggio minimo non inferiore a 60/100 con arrotondamento al terzo decimale.

PARTE QUARTA

CAPITOLO I -Gestione dei progetti ammessi al finanziamento agevolato

1. Ruolo dei soggetti coinvolti

25-1-2013

1.1 Le fasi successive all'ammissione al finanziamento agevolato (stipula del contratto, erogazioni, operazioni di rimborso del prestito, ecc.) sono curate dall'Ente deputato alla gestione del Fondo ai sensi e per gli effetti dell'articolo, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Contratto di finanziamento

- 2.1 Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DG SEC provvede ad emanare il provvedimento di ammissione a finanziamento ed a notificarlo, via PEC, ai vari Beneficiari.
- 2.2 All'atto della notifica, i Soggetti Beneficiari sono invitati a fornire, via PEC, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla stessa notifica, tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto di finanziamento agevolato, pena la decadenza dal beneficio erariale.
- 2.3 Ricevuto il suddetto invito, il Soggetto Beneficiario deve produrre, entro il termine sopra stabilito, tutta la documentazione richiesta comprensiva, peraltro, della fidejussione di cui al successivo Paragrafo 6 (cfr. Parte II, Capitolo 1 Paragrafo 2 punto 2.5 della presente Circolare).
- 2.4 Non si procede alla stipula del contratto di finanziamento con conseguente decadenza dal beneficio erariale, laddove Il Soggetto Beneficiario non abbia completato e trasmesso tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto di finanziamento.
- 2.5 L'Ente gestore del Fondo, ricevuta la documentazione utile alla stipula, procede con la valutazione della stessa ai fini del nulla osta alla sottoscrizione del contratto. Nel corso della fase di valutazione, si può fare richiesta di chiarimenti, precisazioni e/o eventuali rettifiche. La valutazione si conclude con la decadenza della domanda oggetto della richiesta di chiarimenti in caso di mancato invio delle risposte nei dettati termini. Se le sopra citate verifiche sono completate con esito positivo, si procede alla stipula del contratto di finanziamento.
- 2.6 Per le "imprese soggette alla verifica antimafia", la stipula del contratto di finanziamento è subordinata al preventivo nulla osta rilasciato dalla SEC virtù alla luce delle informazioni fornite dal Prefetto.
- 2.7 Conclusa tale fase il Soggetto Beneficiario può eventualmente presentare la richiesta di erogazione dell'anticipazione come dettagliato nel successivo paragrafo 5.
- 2.8 Lo schema del contratto di finanziamento sarà reso disponibile sul sito web istituzionale www.minambiente.it.

3. Accertamento della regolarità fiscale per le imprese

3.1 All'atto della stipula del contratto di finanziamento i Soggetti Beneficiari presentano, tra la documentazione richiesta all'atto della notifica di cui al precedente paragrafo 2, punto 2.2, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante la regolarità fiscale. Tale Dichiarazione sostitutiva sarà nuovamente prodotta in occasione di ciascuna richiesta di erogazione del finanziamento.

- 3.2 Il Ministero dell'ambiente procede al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese richiedendo al competente Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate il rilascio dell'attestazione di regolarità fiscale. In ogni caso la SEC, sulla base delle informazioni ricevute dall'Agenzia delle Entrate, valuta la sussistenza del requisito della regolarità fiscale, adottando i conseguenti ed eventuali provvedimenti.
- 3.3 La non produzione di dichiarazione e/o la valutazione negativa di sussistenza del requisito da parte della SEC comporta la revoca del beneficio erariale, disposta con apposito provvedimento. La revoca successiva alla stipula è causa di risoluzione del contratto di finanziamento e di conseguente obbligo di restituzione delle somme eventualmente già percepite.

4. Imprese soggette alla verifica antimafia

- 4.1 All'atto della stipula del contratto, la documentazione deve essere corredata anche delle informazioni fornite dal Prefetto. In caso contrario, se decorso inutilmente il termine di 45 giorni solari dalla ricezione della richiesta di informazione senza alcun esito da parte della competente Prefettura, si procede alla stipula del contratto di finanziamento fatta, comunque, salva la facoltà di revoca del finanziamento agevolato e di risoluzione del contratto di finanziamento nel caso che le informazioni tardivamente pervenute attestino la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.
- 4.2Una volta decorso il citato termine di 45 giorni dalla ricezione della citata richiesta di informazione, è nella facoltà della SEC procedere, ai sensi dell'articolo 11 del DPR 252/1998, anche in assenza delle informazioni del Prefetto, all'erogazione dell'anticipazione, sottoponendo la stessa a condizione risolutiva derivante dagli esiti del previsto accertamento. Anche in tali casi è fatta salva la facoltà di revoca del finanziamento agevolato e di risoluzione del contratto di finanziamento.
- 4.3 Le informazioni in materia "antimafia" saranno acquisite dalla SEC ogni qualvolta le "imprese soggette alla verifica antimafia" presenteranno richiesta di erogazione di cui ai successivi paragrafi 5 e 7. Se le verifiche effettuate dalle Prefetture competenti dovessero risultare positive, i finanziamenti sono revocati ed i relativi contratti di finanziamento sono risolti di diritto con obbligo di restituzione delle somme già erogate.

5. Modalità di erogazione del finanziamento agevolato

- 5.1 L'erogazione del finanziamento agevolato avviene, ad esclusione dell'anticipazione, per stati di avanzamento lavori (SAL), e comunque previo assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant'altro previsto nel contratto di finanziamento, in relazione allo stato di realizzazione del progetto agevolato. Resta inteso quanto previsto al precedente paragrafo 4 circa l'acquisizione delle necessarie informazioni "antimafia".
- 5.2 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'attuazione del Progetto, il Soggetto Beneficiario è invitato ad accendere (ove non già esistente) un conto corrente bancario o postale, presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi ad operazioni connesse al presente finanziamento. Su tale conto confluiranno le risorse erogate dall'Ente gestore del Fondo ed i relativi estremi saranno forniti all'atto della stipula del contratto di finanziamento unitamente alle generalità e il codice fiscale delle persone abilitate ad operare sugli stessi.
- 5.3 Il Soggetto Beneficiario può presentare richiesta di erogazione di un'anticipazione non superiore al 25% dell'importo finanziabile.
- 5.4Ai fini di ciascuna erogazione del finanziamento agevolato, i Soggetti Beneficiari devono presentare apposita richiesta all'Ente gestore del Fondo.

- 5.5 In caso di variazioni/modifiche intervenute in merito a quanto prodotto e dichiarato in sede di stipula del contratto di finanziamento, il Soggetto Beneficiario dovrà produrre idonea documentazione relativa.
- 5.6 Tutti i pagamenti eseguiti dal Soggetto Beneficiario per la realizzazione dell'intervento ammesso al finanziamento agevolato devono essere effettuati per il tramite di bonifico la cui causale deve contenere il seguente riferimento: "Pagamento rata n. ... del ... a valere sul finanziamento agevolato n. ... Fondo rotativo per Kyoto ex art. 1, comma 1110, L.296/2006".
- 5.8 Ai fini dell'erogazione, la SEC può effettuare verifiche in merito alla documentazione inviata dal Soggetto Beneficiario ovvero sullo stato di realizzazione e ultimazione dell'intervento oggetto di finanziamento. Se necessario, possono richiedersi chiarimenti e informazioni al Soggetto Beneficiario circa il contenuto della suindicata documentazione ed effettuarsi sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche nell'arco della realizzazione dell'investimento. Laddove, nel corso delle citate verifiche, siano riscontrate delle difformità o incongruenze il Ministero dell'ambiente può applicare le procedure di cui al successivo Capitolo II paragrafo 5.
- 5.9 Le verifiche, i controlli e le ispezioni della SEC possono portare alla sospensione dell'erogazione sino al termine delle stesse con esito favorevole. Solo in tal caso sarà concesso il nulla osta dal Ministero per la relativa erogazione. In caso negativo, si procede alla revoca del finanziamento agevolato ed alla risoluzione del contratto di finanziamento con conseguente rimborso delle somme già percepite.

6. Fidejussione

- 6.1 In caso di ammissione all'agevolazione, in sede di stipula del contratto di finanziamento, i soggetti beneficiari devono presentare una Fidejussione Bancaria o Polizza assicurativa pari al 25 % del finanziamento agevolato concesso (cfr. Parte II, Capitolo 1 Paragrafo 2 punto 2.5). Tale garanzia deve essere rilasciata in favore del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia per un importo pari al 25 % del finanziamento agevolato concesso e con durata pari a quella del contratto di finanziamento, con copertura anche della eventuale revocatoria fallimentare.
- 6.2La garanzia può essere costituita con una delle seguenti modalità, a scelta del Soggetto proponente:
 - mediante fidejussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs 385/93) o assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni);
 - mediante polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 6.2 La garanzia deve essere incondizionata e riferirsi esplicitamente al provvedimento di ammissione al finanziamento agevolato. L'operatività della medesima deve essere garantita entro 15 giorni solari a semplice richiesta scritta della SEC senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell'importo garantito. A tal fine la garanzia deve prevedere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile e la rinuncia alle eccezioni di cui all'articolo 1957 del codice civile.

- 6.3 La garanzia deve essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata, ai sensi del DPR 445/2000, dai soggetti firmatari il medesimo titolo di garanzia ed attestante l'identità, la qualifica ed i poteri conferiti agli stessi.
- 6.4 Il mancato rilascio della garanzia comporta la revoca del beneficio erariale, con conseguente impossibilità di procedere alla stipula del contratto di finanziamento. La revoca viene disposta tramite apposito provvedimento.
- 6.5 la SEC può escutere la garanzia qualora: (i) a seguito dell'emanazione di un provvedimento di revoca del Finanziamento Agevolato, ai sensi di quanto previsto dalla presente Circolare; e/o (ii) indipendentemente dall'emanazione di un provvedimento di revoca del Finanziamento Agevolato, a seguito di decadenza dal beneficio del termine e/o risoluzione del e/o recesso dal relativo contratto di finanziamento.
- 6.6 La garanzia è svincolata, una volta pagata l'ultima rata a rimborso del finanziamento concesso, alla scadenza dell'eventuale periodo di revocatoria fallimentare applicabile al pagamento dell'ultima rata del finanziamento concesso (di cui agli articoli 65 e/o 67 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e ss.mm.ii.).

7. Erogazione dei ratei intermedi (SAL)

- 7.1 Il Soggetto Beneficiario trasmette, via PEC, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare DG SEC la richiesta di erogazione del SAL unitamente alla documentazione di seguito elencata, qualora non sia già stata trasmessa.
- Stato avanzamento lavori firmato dal Direttore dei Lavori;
- Dichiarazione ex DPR 445/2000 corredata degli originali o copia conforme delle fatture relative all'intervento e di documentazione comprovante i pagamenti effettuati (es. copia del bonifico bancario effettuato);
- Dichiarazione sostitutiva del certificato di regolarità fiscale;
- Documentazione matricolare attestante l'avvenuta assunzione di giovani nei termini e modalità di cui al progetto ammesso a finanziamento.
- 7.2In caso di variazioni/modifiche intervenute in merito a quanto dichiarato in sede di stipula del contratto di finanziamento, il Soggetto Beneficiario dovrà produrre idonea documentazione a riguardo.
- 7.3 Il Soggetto Beneficiario è tenuto a comunicare eventuali variazioni inerenti le coordinate di accredito dell'erogazione qualora siano variate dal momento della stipula.

8. Documentazione finale

8.1 In aggiunta alla documentazione di cui al paragrafo precedente dovrà essere allegato il certificato di collaudo nonché copia delle eventuali autorizzazioni /concessioni necessarie alla realizzazione e/o all'esercizio.

CAPITOLO II -Variazione, controlli e recupero somme

Variazioni di titolarità

- 1.1 Non è consentito, pena revoca, al Soggetto Beneficiario del finanziamento agevolato che ha sottoscritto il contratto di finanziamento, cedere il contratto, e/o procedere ad atti comportanti una novazione soggettiva (passiva), quali accollo, espromissione e delegazione.
- 1.2 Sono ammesse le variazioni soggettive derivanti da:
 - a. atto tra vivi e altre variazioni di natura giuridica quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la trasformazione societaria, la scissione e la fusione per unione o incorporazione:
 - b. atto mortis causa. In caso di società di persone dovrà essere comunicata con immediatezza da parte degli eredi del de cuius l'avvenuto decesso. Resta inteso che per le società di persone l'obbligo del rimborso delle rate resta in testa alla Società.
- 1.3 Il Soggetto Beneficiario, titolare del progetto ammesso al finanziamento agevolato e controparte nel relativo contratto di finanziamento, deve comunicare, a mezzo PEC, alla SEC e all'Ente gestore, qualsiasi variazione soggettiva intervenuta nella titolarità del finanziamento agevolato motivandone la ragione.
- 1.4 A tal fine alla richiesta dovranno essere allegati tutti i relativi documenti e/o atti attestanti e comprovanti la variazione.
- 1.5 Tale richiesta deve essere presentata, a mezzo PEC, alla SEC e all'Ente gestore, anche qualora la variazione di titolarità intervenga nel lasso di tempo che intercorre tra la presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione e la stipula del contratto di finanziamento.
- 1.6 Contestualmente alla domanda di variazione di titolarità, il soggetto beneficiario subentrante dovrà produrre una polizza fideiussoria, secondo le modalità previste nel precedente Paragrafo 6, pari al 25% del capitale residuo alla data di trasmissione della comunicazione di variazione di titolarità.
- 1.7 Laddove trattasi di "imprese soggette alla verifica antimafia", la SEC, prima di emanare il provvedimento di accettazione, richiede informazioni alla competente Prefettura nelle modalità e nei termini di cui al precedente capitolo 1, paragrafo 4, della presente Parte IV.
- 1.8 In ogni caso, la variazione è condizionata alla preventiva accettazione da parte della SEC.

2. Variazioni dati

2.1 Il Soggetto Beneficiario, titolare del progetto ammesso ai benefici erariali, è tenuto a comunicare a mezzo PEC, alla SEC e all'Ente gestore, qualsiasi variazione intervenuta dopo l'invio della domanda di ammissione all'agevolazione nei dati riportati nella stessa, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: residenza, sede, rappresentanza legale, composizione degli organi di amministrazione, capitale sociale, nome, ragione sociale, ecc., onde consentire le necessarie e conseguenti modifiche e verifiche istruttorie.

3. Proroahe

a. Il Soggetto Beneficiario può proporre istanza di proroga del termine di fine lavori. Tale proroga non può essere superiore ad ulteriori 240 giorni solari decorrenti dalla data di fine lavori precedentemente prevista.

- b. L'istanza di proroga deve essere trasmessa, a mezzo PEC, alla SEC e all'Ente gestore debitamente sottoscritta con firma digitale e motivata nonché corredata, se esistenti, dai precedenti stati di avanzamento dei lavori, e deve pervenire entro l'originario termine di fine lavori.
- c. La risposta all'istanza viene comunicata, a mezzo PEC, al Soggetto Beneficiario entro 30 giorni solari dal ricevimento della stessa, da parte della SEC.

4. Varianti

- 4.1 Qualora si debba apportare una variante al progetto ammesso al finanziamento agevolato, il Soggetto Beneficiario è tenuto in via preventiva ad inviare, a mezzo PEC, alla SEC e all'Ente gestore, richiesta di variante debitamente sottoscritta, motivata e integrata da idonea documentazione giustificativa.
- 4.2 La SEC, a seguito delle positive verifiche espletate a riguardo, comunica, a mezzo PEC, al Soggetto Beneficiario interessato l'avvenuto accoglimento della richiesta.
- 4.3 La variante non può in alcun modo comportare ulteriori oneri e non può essere oggetto di finanziamento agevolato integrativo.
- 4.4 I lavori relativi alla variante non possono essere realizzati prima dell'avvenuta ricezione della comunicazione di accettazione. In caso contrario non sono considerati ammissibili i relativi costi sostenuti in data precedente alla comunicazione di accettazione della variante.
- 4.5 Le varianti non devono in alcun modo comportare un peggioramento delle caratteristiche energetiche del progetto approvato e ammesso a finanziamento, se non in casi eccezionali e debitamente motivati.

5. Verifiche, controlli e ispezioni

- 5.1La SEC del Ministero dell'ambiente e la Direzione Generale dell'energia e delle risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico effettuano controlli su un adeguato campione di Soggetti Beneficiari, per verificare la regolare esecuzione delle iniziative finanziate nonché la loro conformità al progetto presentato, incluse le eventuali varianti approvate; controllano, altresì, il rispetto dei tempi e delle modalità degli investimenti ammessi. A tal fine, possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche nell'arco della realizzazione dell'investimento.
- 5.2La SEC e la Direzione Generale dell'energia e delle risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico, coadiuvate dal Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e dalla Guardia di Finanza, possono disporre ispezioni in loco al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione del beneficio erariale.
- 5.3Per gli aspetti inerenti la tutela della spesa pubblica, le citate Direzioni potranno richiedere la collaborazione della Guardia di Finanza ai sensi del decreto legislativo n. 68/2001, le cui modalità saranno disciplinate con separato Protocollo d'intesa con il Comando Generale del Corpo.

6. Revoca

- 6.1 La SEC , anche su proposta dell'Ente gestore, può disporre la revoca dell'agevolazione nei seguenti
 - mancato rispetto degli adempimenti di legge o di quelli disposti dalla presente Circolare;
 - sostanziale difformità tra progetto presentato per l'agevolazione e quello effettivamente realizzato;
 - cessazione dell'attività del Soggetto Beneficiario;
 - fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento ad altra procedura concorsuale;

- agevolazioni concesse sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- nel caso in cui i beni acquistati con l'intervento agevolato siano alienati, ceduti o distratti prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso e comunque prima della scadenza del finanziamento agevolato;
- nel caso di mancato rispetto del vincolo occupazionale, sia in termini numerici sia in termini di modalità di assunzione, nonché in caso di assunzioni di profili o qualifiche difformi rispetto a quelle indicate in sede di istanza;
- inosservanza accertata delle disposizioni fiscali, previdenziali, contributive e di sicurezza sul lavoro rilevate nei 5 anni successivi alla conclusione dell'intervento oggetto del finanziamento agevolato;
- revoca o mancato ottenimento delle autorizzazioni in corso di validità e concessioni necessarie alla realizzazione dell'intervento oggetto di beneficio;
- in qualunque altro caso in cui notizie o fatti circostanziati possano far ritenere che l'intervento oggetto di agevolazione non venga realizzato nel rispetto degli incrementi occupazionali previsti ovvero che la consistenza patrimoniale e finanziaria del Soggetto Beneficiario non consenta per il futuro il soddisfacimento delle obbligazioni assunte con la contrazione del finanziamento agevolato
- mancato pagamento di almeno due rate dovute ai sensi del relativo contratto di finanziamento.
- 6.2 Il rappresentante legale del Soggetto beneficiario, comunica, a mezzo PEC, alla SEC ed all'Ente gestore, la messa in stato di liquidazione, fallimento, o qualsiasi altra procedura concorsuale.
- 6.3La SEC emana il provvedimento di revoca e provvede a notificarlo, a mezzo PEC, al Soggetto Beneficiario del finanziamento agevolato e all'Ente gestore contestualmente alla risoluzione di diritto del contratto di finanziamento ed all'escussione della garanzia di cui al precedente Paragrafo 6.
- 6.4Le amministrazioni preposte alla vigilanza sul corretto adempimento da parte dei soggetti interessati degli obblighi derivanti dall'ammissione al finanziamento agevolato, sono tenute ad informare con immediatezza la Procura regionale competente della Corte dei Conti di ogni ipotesi di danno erariale cagionato dai Soggetti Beneficiari a cui è stato revocato il finanziamento nelle modalità di cui sopra.

7. Restituzione delle somme già erogate

7.1 Ogni qualvolta la SEC, al verificarsi delle condizioni elencate nei precedenti Capitoli, procede all'emanazione di un provvedimento di revoca, dispone altresì la restituzione delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione di ciascuna tranche relativa al finanziamento concesso e calcolate al netto delle somme eventualmente già rimborsate comprensive degli interessi e dell'importo garantito dalla garanzia escussa.

8. Modalità di recupero delle somme

- 8.1 Equitalia è il soggetto deputato al recupero coattivo delle somme già erogate, che avviene mediante iscrizione a ruolo ai sensi della disciplina prevista nel DPR 29 settembre 1973, n. 602, nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e nel decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. A tal fine si procede all'iscrizione a ruolo delle somme:
- a. dovute a seguito dell'emanazione di un provvedimento di revoca da parte della SEC;
- b. relative a rate di rimborso del finanziamento agevolato maggiorate dei relativi interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale.

- 8.2 Le somme di cui al Punto 8.1 incrementano la dotazione del Fondo Kyoto e devono essere accreditate nel conto corrente intestato al Ministero dell'ambiente articolo 1, comma 1115, legge n. 296/06 aperto presso la Tesoreria centrale.
- 8.3 L'Ente gestore cura le azioni prodromiche al recupero coattivo delle somme erogate. In particolare:
 - (A) in caso di mancato pagamento di rate del finanziamento:
 - (i) laddove si verifichi il mancato pagamento anche di una sola rata del finanziamento, invia al Soggetto Beneficiario, una diffida ad adempiere con termine non inferiore a 15 giorni; e
 - (ii) nel caso di mancato pagamento di almeno due rate, anche non consecutive, invia al Soggetto Beneficiario diffida ad adempiere con conseguente decadenza dal beneficio del termine e/o risoluzione del e/o recesso dal relativo contratto di finanziamento in caso di mancato pagamento nel termine indicato nella diffida, e relativa escussione della Fidejussione
 - (B) negli altri casi di decadenza dal beneficio del termine e/o risoluzione del e/o recesso dal relativo contratto di finanziamento, diversi da quelli di cui alla precedente lettera (A), ove il pagamento di quanto dovuto dal Soggetto Beneficiario non sia avvenuto nei termini indicati nella relativa comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e/o di risoluzione e/o di recesso, procede all'escussione della garanzia; e
 - (C) in caso di assoggettamento del relativo Soggetto Beneficiario a procedura concorsuale procede all'escussione della garanzia e all'eventuale insinuazione al passivo.

Ulteriori informazioni

Si forniscono di seguito i contatti del Ministero dell'Ambiente.

Contatti:

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia Segreteria Divisione III

Telefono: 0657228242 -0657228169 Email: <u>infofondokyoto@minambiente.it</u>

Fermo restando quanto in premessa affermato, laddove successivamente all'entrata in vigore della presente Circolare intervengano novità legislative d'interesse della stessa, il Ministero dell'Ambiente pubblicherà specifico comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il direttore generale
per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia
del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
GRILLO

Il direttore generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica del Ministero dello sviluppo economico ROMANO

